

Italiae[®]

I COLORI DELL'INFORMAZIONE

Magazine

www.italiaemagazine.it

€ 2,00 in ITALIA

Giochi del Mediterraneo 2009

PESCARA PROTAGONISTA



PESCARA 2009
CITTÀ ANFALFI DEL MEDITERRANEO

La nave di Casella:
il signore della pietra
In questo numero
oltre 90 località Italiane



Avv. Hermans Joseph lezzoni
autore e curatore
di www.abcdiritto.it
Già firma de
"Il Diritto del Lavoro":
Menzionato
nella Relazione n. 115/2006
per il Massimario
della Cassazione

La parola all'avvocato



www.abcdiritto.it

Cybercrime e legge 18 marzo 2008 n.48

*L'Italia ratifica la
Convenzione sul
cybercrime firmata
a Budapest
il 23 Novembre 2001*

S Se nella Relazione di Guy Bono, in tema di Cultural Industries in Europa, si sottolineava come obiettivo la protezione del copyright, eliminando alla radice contraffazione e pirateria, ma non criminalizzando l'uso non commerciale, in quella sul Cybercrime l'obiettivo è tutelare la società e gli interessi legittimi dal crimine telematico grazie a legislazioni dure e trasnazio-

nali. Cosa cambia con la legge 48/2008 dal 5 Aprile 2008? In tema di falsità in atti digitali svanisce dal 491-bis del Codice Penale la definizione di documento informatico. Per le falsità personali è aggiunto il 495-bis che punisce le false dichiarazioni o attestazioni al certificatore di firma elettronica in collegamento col 640-quater sulla "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". Ampliata la formulazione del 615-quinquies che, oltre la diffusione di codice maligno, estende le condotte al procurarsi, importare anche hardware adatto allo scopo. Scompare dal 635-bis l'aggravante per le ipotesi di cui al 2 comma del 635, residuando il solo numero 1 sul danneggiamento ad un sistema informatico o ai dati con violenza alla persona o con minaccia. L'articolo si ricollega, non senza una certa tautologia, al 635-quater sul "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". Sono abrogati il 2 ed il 3 comma del 420 mentre è introdotta la fattispecie di "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". È il 635-quinquies sul "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". Viene modificata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, D.Lgs. 231/2001, col nuovo 24-bis. - Delitti informatici e trattamento illecito di dati. Novità anche per la Procedura Pena-

le. Dalle parole usate si evince come, per la prima volta, vi sia un'attenzione del legislatore alle tecniche di Computer Forensic(s) per la ricerca delle evidenze digitali. Nel segno di questa apertura modifiche investono le ispezioni (244), le perquisizioni (247, 248, 352, 353 e 354). Il sequestro di corrispondenza si estende ai dati digitali in possesso di fornitori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni. Al divieto per la PG di prendere conoscenza del contenuto della corrispondenza si aggiunge l'ipotesi dell'alterazione. Il 254-bis introduce la fattispecie di "Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni". Cambia il 256 e chi è già vincolato al segreto professionale o d'ufficio può vedersi imposta la consegna dei dati digitali. Si parla di alterazione ed accesso ai dati digitali anche nella custodia (259). Ipotesi di blocchi hardware o software fanno la loro comparsa tra i sistemi idonei a costituire sigilli alle cose sequestrate (260). In tema di competenza all'articolo 51, come già era avvenuto per il terrorismo con l'aggiunta del comma 3-quater, viene introdotto il nuovo comma 3-quinquies. La legge 48/2008 modifica anche il codice in materia di protezione dei dati personali introducendo la possibilità per il Ministro dell'interno e suoi delegati di ordinare ai Provider di conservare e proteggere i dati relativi al traffico telematico per 6 mesi.